COMUNE DI USINI

PROVINCIA DI SASSARI

(via Risorgimento n ° 70 - C.A.P.07049)

Tel. 079 3817000/3817008 – Fax 079 380699 – c.f. 00206220907 – E. Mail: comunediusini@cert.legalmail.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N° 48 del 25-09-2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. N. N. 175/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 23.09.2016.

L'anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di settembre alle ore 19:30 in Usini e nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti e notificati sin dal tempo utile ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica con l'intervento dei Sigg., Consiglieri:

DOTT. BRUNDU ANTONIO	**P**	**TESTONI GIOVANNI LUIGI**	**P**
SECHI GIOVANNI ANTONIO	**P**	**FIORI FRANCESCO**	**P**
MELONI MARIA FILOMENA	**P**	**FIORI ANGELO MICHELE**	**P**
PANI PIERA TERESA	**P**	**CUCCU SANDRO**	**P**
CIRILLO VALENTINA	**P**	**CARRONI MARIA ANTONELLA**	**P**
LAI SALVATORE	**P**	**VIRDIS MICHELE**	**P**
CHESSA VITTORIO	**P**		

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI N ° 13

TOTALE CONSIGLIERI ASSENTI N ° 0

Partecipa alla seduta con funzione consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) il Segretario Comunale **Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna**.

Assume la presidenza il Sig. **DOTT. BRUNDU ANTONIO** nella sua qualità di **SINDACO** e dichiara aperta la seduta per aver constatato la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a

partecipazionePubblica(T.U.S.P.), come integratoe modificatodal Decreto legislativo16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, e. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi **i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, e. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto dì partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S,P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
- non hanno ad oggetto attività di produzionedi beni e servizistrettamentenecessarieper il perseguimentodelle finalità istituzionalidell'ente,di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienzaeconomicae della sostenibilità finanziariae in considerazionedella possibilità di gestione diretta od esternalizzatadel servizioaffidato, nonchè della compatibilità della scelta con i principidi efficienza,di efficaciae di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
e) partecipazioni ín società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c, 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di G.C. n. 93 del 10.09.2015, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at,24, c.2, T.U.S.P.;

DATO ATTO che non risulta necessario acquisire il parere del Revisore dei Conti, obbligatorio nei casi di cui all'art. 239, c. 1 lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), in quanto la presente ricognizione conferma le partecipazioni in essere;

VISTI i pareri favorevoli del responsabile dei Servizi Amministrativi e del Resp. dei Servizi Finanziari, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Presenti n. 13;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, confermandole come da "Relazione Tecnica" allegata alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.

CHE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.

CHE la presente deliberazione sia inviata:

- a tutte le società partecipate dal Comune;
- alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione

Presenti n. 13;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente
F.to (DOTT. BRUNDU ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to (Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)

P A R E R I

di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 19-09-17

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Spissu Giovanni

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 19-09-17

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Chessa Giovanni Libero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito del comune www.comune.usini.ss.it oggi 26-09-2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 10-10-2017 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppi Consiliari (art. 125 T.U)

F.to Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.).

F.to Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)

Usini 25-09-2017

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
Usini 26-09-2017 (Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)